



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

MMCNT - CNR - Amministrazione Centr

t. CI: F:

N. 0071385

03/10/2014



POS. CNR n. 660/14



Consiglio
Nazionale delle
Ricerche

REP. CNR EN. N. 26655

ACCORDO QUADRO

tra

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

di seguito denominato "CNR", con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, n.7 (C.F. 80054330586) rappresentato dal Presidente, Prof. Luigi Nicolais, nato a Sant'Anastasia (NA), il 9 febbraio 1942,

e

L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

di seguito denominato "ISPRA", con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente, Prof. Bernardo de Bernardinis, nato a Genova il 21 aprile 1948,

di seguito anche indicati come "Parti".

PREMESSO CHE

Il D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127 recante il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche, definisce quale finalità di tale ente pubblico nazionale il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati e in particolare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 127/03, il Consiglio Nazionale delle Ricerche:

- a) svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- b) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese;
- c) svolge attività di certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni;
- d) svolge attività di sostegno ad idee progettuali per iniziative di ricerca in fase nascente;
- e) promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
- f) assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;
- g) collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;
- h) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;

- i) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'università e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;

Nel CNR operano Dipartimenti e Istituti di ricerca impegnati in molteplici progetti aventi come oggetto e scenario di studio l'ambiente montano, con competenze scientifiche a carattere fortemente multidisciplinare che spaziano dalla biologia forestale alla fisica, alla geologia, la geochimica, l'ingegneria, la medicina e le scienze umane, economiche e sociali;

Le problematiche che vedono l'impegno delle maggiori risorse sono i cambiamenti globali, i rischi naturali, la qualità dei sistemi ambientali, i metodi di osservazione della Terra, le tecnologie di risanamento ambientale, le risorse naturali, lo sviluppo sostenibile. Il CNR ha partecipato e partecipa a molteplici progetti dell'Unione Europea su problematiche relative ai cambiamenti globali;

Il CNR nell'ambito delle proprie attività di ricerca sul clima intrattiene continui rapporti di collaborazione scientifica con le principali istituzioni europee ed internazionali, sia pubbliche che private, nonché con la comunità scientifica accademica;

L'art. 28 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, ha istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui ha attribuito le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale dei soppressi APAT, INFS e ICRAM; il relativo regolamento contenuto nel DM N.123 del 21/05/2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 179 del 03/08/2010.

Il D.M. n. 356 del 09/12/2013 ha approvato lo Statuto ISPRA che prevede i seguenti compiti istituzionali:

svolge attività di ricerca e sperimentazione; attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione; attività di consulenza strategica, assistenza tecnica e scientifica, nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture. In particolare:

- a) svolge direttamente attività di ricerca scientifica negli ambiti di propria competenza con particolare riferimento all'azione conoscitiva delle fenomenologie, dei processi, dei determinanti e degli impatti ambientali;
- b) stipula convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche per la promozione e la costituzione di reti tematiche e specialistiche di riferimento permanente per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;
- c) promuove programmi di studio e ricerca e di diffusione e sensibilizzazione a livello nazionale, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici e privati di elevata rilevanza tecnica e scientifica ed in particolare con le strutture del sistema delle agenzie e dei controlli in materia ambientale;
- d) partecipa a programmi e progetti nazionali e internazionali, con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi, anche internazionali, pubblici e privati;
- e) svolge, direttamente e attraverso la collaborazione con il sistema nazionale delle agenzie ambientali e gli altri enti competenti, attività di monitoraggio e controlli ambientali nell'ambito delle competenze istituzionali;

- f) promuove lo sviluppo del sistema nazionale delle agenzie e dei controlli ambientali di cui cura il coordinamento e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori;
- g) elabora, previa ricognizione dell'esistente, le proposte di razionalizzazione concernenti l'articolazione e gestione delle reti e dei sistemi di monitoraggio ambientale;
- h) interviene su richiesta del Ministro o delle regioni, nell'ambito delle attività di controllo anche di natura ispettiva, di interesse nazionale o che richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale;
- i) assicura la raccolta sistematica, direttamente o attraverso il coordinamento di altri soggetti, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali, anche attraverso il consolidamento e la gestione del sistema informativo nazionale per l'ambiente ed il raccordo con la rete informativa ambientale europea, nonché le attività per ottemperare agli obblighi di reporting ambientale derivanti, anche da obblighi sovranazionali.
- l) fornisce in via prioritaria supporto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'attuazione dei programmi di protezione ambientale;
- m) fornisce consulenza strategica e assistenza tecnica e scientifica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad altre amministrazioni dello Stato e alle regioni, in materia di tutela dell'ambiente e di pianificazione territoriale;
- n) promuove attività di comunicazione, anche attraverso convegni e dibattiti a carattere nazionale ed internazionale; rende noti i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati, le linee guida ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della tutela dell'ambiente, anche con il concorso del sistema nazionale delle agenzie e dei controlli in materia ambientale ;
- o) svolge attività di educazione e formazione sui temi attinenti ai propri ambiti istituzionali, anche attraverso la scuola di specializzazione in discipline ambientali.

CONSIDERATO CHE

La Direttiva 2007/2 CE del 14 marzo 2007 istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), per gli scopi delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente, basandosi sulle infrastrutture per l'informazione territoriale create e gestite dagli Stati membri;

La Comunicazione della Commissione Europea Com (2008)46 dell'1 febbraio 2008 "Verso un sistema condiviso di informazioni ambientali" (SEIS - Shared Environmental Information System), finalizzata a semplificare, modernizzare e razionalizzare la raccolta, lo scambio, l'utilizzo e l'analisi dei dati e delle informazioni ambientali in ambito europeo tra Istituzioni, Paesi membri e cittadini;

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005; ripubblicato, con note, su GU n. 239 del 13-10-2005) che (vedi articolo 1) "nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, è volto a:

- a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
- b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione."

Sulla base di uno specifico accordo con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, ISPRA svolge le attività di carattere tecnico e scientifico necessarie all'attuazione della Direttiva n. 2008/56/CE del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) e delle relative norme di recepimento contenute nel D. Lgs. n. 190/2010;

Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 "Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006" attribuisce all'ISPRA funzioni di controllo e monitoraggio ambientali dei complessi di stoccaggio geologico di CO₂;

La legge 135/2012, Art. 23 comma 12–quaterdieces stabilisce che la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali, generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche è curata da ISPRA;

Il CNR e l'ISPRA svolgono funzioni dello Stato convergenti e complementari finalizzate alla ricerca in campo ambientale, all'utilizzo delle infrastrutture di ricerca e delle infrastrutture per i servizi anche ai fini di ricerca, nonché all'applicazione dei risultati che ne derivano;

La sinergia delle attività comuni tra CNR e ISPRA consente di ottimizzare i risultati attesi e l'utilizzo delle risorse economiche disponibili in campo nazionale, dell'Unione Europea e internazionale.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Finalità ed ambiti di collaborazione)

Con il presente Accordo, le Parti manifestano il loro interesse ad instaurare, ciascuno nell'ambito dei rispettivi ruoli, competenze e responsabilità istituzionali, un rapporto di collaborazione tecnica e scientifica, proficuo e sistematico, su temi di interesse reciproco, ivi inclusi gli aspetti della ricerca multidisciplinare e dello sviluppo tecnico e tecnologico.

In particolare, la collaborazione potrà essere orientata a:

- Valorizzare la complementarietà delle rispettive attività di ricerca e osservazione ambientale a livello nazionale ed europeo, anche nel perseguimento delle opportunità derivanti da bandi nelle materie di comune interesse;
- Migliorare la condivisione e l'interoperabilità di dati ed informazioni utili all'adempimento della normativa nazionale, europea ed internazionale, nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali;

- Favorire la fruibilità dei risultati delle attività di ricerca e innovazione per contribuire alla sostenibilità dello sviluppo socio-economico e territoriale e per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli ambientali.
- sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni nell'ambito di quanto previsto dal Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 e in particolare dall'art. 21, commi 1, 2, 3 e 4, in materia di mobilità per periodi determinati di personale di ricerca tra il CNR e l'ISPRA;
- riconoscere, infine, da parte di entrambe le istituzioni, l'opportunità: a) di prevedere l'applicazione dell'istituto dell'associatura come regolato dal "Disciplinare sui criteri generali per l'associazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Personale" approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007; b) di promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali anche con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, ai fini della innovazione e valorizzazione dei risultati;

Articolo 2 (Convenzioni attuative)

Al presente Accordo si darà seguito attraverso la stipula di apposite convenzioni attuative, che dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti, la definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione, il regime dei risultati scientifici e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

In particolare, sono individuati come prioritari ambiti strategici di collaborazione, i seguenti:

- Stato dell'ambiente ed esigenze di sua protezione: dati, conoscenze, valutazioni, monitoraggi anche nell'ambito delle Direttive europee relative alla tutela dell'ambiente marino e costiero, alla qualità delle acque e dell'aria, alla protezione della natura, all'uso delle sostanze chimiche pericolose, ai sistemi informativi ambientali e territoriali (INSPIRE) e dei provvedimenti nazionali di attuazione;
- Promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico nel campo dello studio dell'integrazione dei dati da remoto e dati in-situ;
- Caratterizzazione, stato ed evoluzione delle matrici geologiche;
- Rafforzamento della conoscenza scientifica, ed operativa per l'attuazione delle convenzioni globali relative ai cambiamenti climatici, alla biodiversità, all'uso del mercurio;
- Partecipazione a programmi ed iniziative europee e internazionali quali Horizon 2020, Copernicus, EuroGOOS, EMODNet, WMO-GFCS, GEO/GEOS.



Articolo 2

(Partecipazione a programmi specifici)

1. Possono essere associati per programmi specifici , stabiliti nell'ambito della programmazione del CNR, il personale di ricerca di ruolo dell'ISPRA , per lo svolgimento di attività di ricerca presso gli Istituti del CNR per un tempo determinato comunque non superiore alla durata del programma.
2. Il conferimento dell'associatura è disposto dai Direttori di Istituto, su domanda dell'interessato, sentito il Consiglio di Istituto, previa autorizzazione dei competenti Organi ISPRA, per i soggetti e con le modalità di cui al "Disciplinare sui criteri generali per l'associazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento del Personale", approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007.
3. I ricercatori e tecnologi del CNR possono partecipare, attraverso apposite convenzioni, allo svolgimento di attività di ricerca presso le strutture dell'ISPRA per un tempo determinato comunque non superiore alla durata delle ricerche.
4. La partecipazione è disposta dal Presidente dell'ISPRA su domanda dell'interessato, previa autorizzazione dei competenti Organi del CNR.

Articolo 3

(Comitato di Coordinamento)

Le parti si impegnano a costituire un Comitato di coordinamento, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per l'effettiva attuazione del presente Accordo Quadro.

Il Comitato di coordinamento è composto di diritto dal Presidente del CNR e dal Rappresentante legale dell'ISPRA, o da loro delegati, nonché da ulteriori quattro membri di cui due designati dal Presidente del CNR e due dal Rappresentante legale dell'ISPRA.

La partecipazione al Comitato di coordinamento è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Ente di appartenenza.

Il Comitato di coordinamento svolgerà e seguenti funzioni:

- a) facilita il coordinamento strategico delle relazioni istituzionali fra i due enti per assicurare il rispetto delle specifiche e reciproche competenze e responsabilità siano rispettate, in particolar modo nell'assumere impegni con amministrazioni pubbliche;
- b) facilita la definizione delle convenzioni attuative specifiche;
- c) verifica, su base annuale, i risultati ottenuti nelle attività congiunte
- d) promuove altri temi di interesse comune diretti al conseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo.

Il Comitato si riunirà con cadenza almeno semestrale per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati nei precedenti art. 1 e 2 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi programmi di attività e per verificare lo stato di attuazione di quelle già avviate.

Articolo 4
(Obblighi delle Parti)

Le Parti si impegnano a:

- a) consultare il Comitato di coordinamento di cui al precedente art. 3 in caso di presentazione congiunta di programmi e progetti di ricerca in risposta a bandi di gara a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- b) sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- c) consentire il reciproco accesso -ai soli fini dell'attuazione del presente Protocollo- ai rispettivi dati scientifici nel rispetto della proprietà intellettuale e dei diritti di sfruttamento della Parte che li ha prodotti;
- d) consentire il reciproco accesso a risorse strumentali, compatibilmente con la disponibilità delle stesse consentite dai rispettivi programmi di attività e nel principio del pagamento degli oneri finanziari derivanti, calcolati al costo.

Articolo 5
(Durata)

L'Accordo avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di stipula, e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti.

Articolo 6
(Importo e impiego delle risorse finanziarie)

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività di ricerca e coordinamento congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Attuative di cui all'art. 2.

Articolo 7
(Diffusione dei risultati)

La titolarità e la diffusione dei risultati delle ricerche saranno regolamentate nelle specifiche Convenzioni Attuative di cui all'art. 2 in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi, anche ai fini del riconoscimento della proprietà intellettuale, dell'utilizzazione economica, nonché della eventuale privativa industriale.

Le Parti si riservano rispettivamente il diritto di pubblicare ai fini scientifici e previa opportuna intesa, i risultati delle ricerche svolte in collaborazione, da consentire a condizione che non venga compromesso l'interesse dell'altra parte alla riservatezza.

In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente Accordo Quadro, dovrà essere menzionata la collaborazione tra il CNR e l'ISPRA.



**Articolo 8
(Modifiche)**

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle parti, il presente Accordo Quadro potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le parti.

**Articolo 9
(Recesso)**

Le parti possono recedere dal presente Accordo Quadro mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 15 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Articolo 10
(Domicilio)**

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo Quadro, i contraenti eleggono il proprio domicilio:

l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48;

il Consiglio Nazionale delle Ricerche in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7.

**Articolo 11
(Norme applicabili)**

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo Quadro, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto,

11 OTT. 2014



Roma, il

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Per l'Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale

Il Presidente
Prof. Luigi Nicolais

Il Presidente
Prof. Bernardo de Bernardinis





ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



**Consiglio
Nazionale delle
Ricerche**

ACCORDO QUADRO

TRA

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

**L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E
LA RICERCA AMBIENTALE**